

COMUNE DI TAGGIA
UFFICIO URBANISTICA

REGOLAMENTO EDILIZIO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22/06/2001
CAPO I

LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione Edilizia è composta dal Capo Settore Tecnico o persona da lui delegata, che la convoca e la presiede, dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. e da sei membri esterni designati dalla Giunta Comunale a norma della vigente legislazione in materia, e precisamente:
 - A. un ingegnere civile abilitato all'esercizio della professione.
 - B. un ingegnere o un architetto esperti in impiantistica ed in materia di sicurezza abilitati all'esercizio della professione.
 - C. un architetto abilitato all'esercizio della professione.
 - D. un geologo abilitato all'esercizio della professione.
 - E. un geometra o agronomo abilitato all'esercizio della professione.
 - F. un esperto laureato nelle discipline giuridico amministrativeI nominativi dei citati componenti devono essere estratti dai rispettivi Albi professionali.
2. Il Sindaco o l' Assessore all' urbanistica sono membri effettivi con diritto di voto.
3. Il presidente della Commissione Edilizia nomina il Vice Presidente scegliendolo di volta in volta tra i membri tecnici.
4. Esercita la funzione di Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Segretario Comunale o un impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco.
5. Il Relatore partecipa ai lavori della Commissione Edilizia senza diritto di voto.
6. La Commissione Edilizia resta in carica per un periodo coincidente con la permanenza in carica del Sindaco e i suoi componenti possono essere rinominati una sola volta con divieto, in tal caso, di esercitare la propria attività professionale nell'ambito del territorio comunale durante l'esercizio del secondo mandato.
7. Alla scadenza del termine di durata della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 2 - FUNZIONAMENTO.

1. La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta al mese e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario.
2. L' avviso di convocazione della Commissione Edilizia deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di tre giorni prima di quello della riunione.
3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti dei quali almeno due di quelli indicati sub art. 1), 1° comma, lett. a, b, c, d, e, f, di cui uno o ingegnere o architetto o geometra; è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente.
4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I pareri della Commissione Edilizia debbono essere congruamente motivati anche se favorevoli in riferimento alla compatibilità del progetto con la vigente disciplina con particolare riguardo a quella paesistica.
6. La Commissione Edilizia ha facoltà di sentire, durante le sedute, i progettisti per acquisire chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l' esame dei progetti che li riguardano direttamente in quanto progettisti ovvero ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano collegati professionalmente o che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti o affini sino al quarto grado, direttamente od indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione.
8. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sulla inesistenza di cause di allontanamento che li riguardano.
9. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l' allontanamento sono da considerarsi illegittime ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente.
10. La mancata partecipazione senza giustificato motivo per tre sedute consecutive della Commissione Edilizia, ovvero la mancata partecipazione a più di un terzo delle sedute nell' arco di un anno, comporta la decadenza dei membri in carica inadempienti da dichiararsi

a cura della Giunta Comunale la quale procede alla surroga immediata nei modi indicati al primo comma del precedente art.1.

11. I processi verbali delle sedute della Commissione Edilizia sono riportati in apposito registro e devono indicare i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali dichiarazioni di voto con le relative motivazioni; detti processi verbali, dopo la loro approvazione da parte della Commissione Edilizia, sono firmati dal Presidente, dal Segretario nonché da tutti i membri presenti.
12. Il segretario della Commissione Edilizia provvede altresì alla vidimazione degli atti e degli elaborati apponendovi la data della seduta ed il numero del relativo verbale.

Art. 3 - COMPETENZE.

1. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
 - A. Tutte le opere sottoposte a concessione edilizia, con esclusione di meri rinnovi, volture e proroghe nonché delle varianti a concessioni già rilasciate che siano assoggettate dalla vigente legislazione a denuncia di inizio attività e delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge n. 47/1985;
 - B. Provvedimenti di annullamento di concessioni edilizie;
 - C. Dinieghi di sanatorie e di condoni.
2. La Commissione edilizia può essere sentita in merito ad ogni questione urbanistico-edilizia, ivi compresa la definizione delle pratiche di abusivismo edilizio o di condono edilizio e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste sul territorio comunale.

Art. 4 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.

1. La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali scelti dal Sindaco nell'ambito dell'albo regionale costituito a norma dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20.
2. I pareri della Commissione Edilizia Integrata sono resi in seduta separata rispetto a quelli della Commissione Edilizia nella sua composizione non integrata.

3. Richiamate le disposizioni di legge in materia di funzionamento della Commissione Edilizia Integrata, la seduta è valida qualora si verificano le condizioni del comma 3 art.2 e vi sia la presenza di almeno un membro esperto in materia di bellezze naturali.
4. Quando i pareri deliberati dalla Commissione Edilizia Integrata si discostano dal voto di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.
5. Ove si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente ed il Presidente si conformi a tali pareri nel rilascio del titolo abilitativo edilizio, lo stesso è tenuto ad allegare alla documentazione da trasmettersi alla Regione ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali), anche copia del verbale della Commissione Edilizia Integrata da cui risulti quanto sopra.

Art. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.

1. La Commissione Edilizia Integrata esprime il proprio parere su:
 - A. progetti di opere per cui il Capo Settore Tecnico risulti competente a norma della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 al rilascio dell' autorizzazione paesistico ambientale ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 così come sostituita dal T.U. di cui al citato Decreto Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490.
 - B. strumenti urbanistici attuativi a norma dell' art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 per quanto non abrogato o modificato dalla legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36.
 - C. pratiche di condono edilizio relative ad immobili in zone soggette a tutela paesistico-ambientale (art. 32 legge 47/1985 e s.m.).

TITOLI EDILIZI

Art. 6 - DOMANDA DI RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti a semplice autorizzazione (o esenti da entrambi i provvedimenti), nonchè alle norme di cui all' art. 26 della legge 47/1985 o alla DIA ex art.2,comma 60 della legge 23/12/96,n.662.
2. La concessione edilizia necessita per gli interventi di:
 - A. nuove costruzioni e ampliamenti volumetrici o di superficie,demolizioni e ricostruzioni,traslazione di edifici;
 - B. mutamenti di destinazione d' uso con o senza opere (in quest'ultimo caso quando trattasi di categorie funzionali diverse);
 - C. ristrutturazioni urbanistiche o di edifici con più unità immobiliari, modifiche alla sagoma ed ai prospetti dei manufatti;
 - D. opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati esenti da oneri concessori e scomputabili a norma di legge.
3. La domanda di Concessione Edilizia deve essere diretta al Comune e contenere:
 - a. la descrizione sommaria dell' opera per cui si richiede la concessione e l' ubicazione riferita all' ambito urbanistico e/o territoriale di pertinenza nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
 - b. Le generalità, la firma e l' indirizzo del proprietario dell' area e/o dell' immobile, o di chi abbia titolo per richiedere la concessione di edificare.
 - c. Le generalità, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all' Albo Professionale del progettista.
 - d. L' eventuale presentazione dell' istanza di allacciamento alla pubblica fognatura, o in assenza, di scarico delle acque reflue ai sensi della legge 319/1976 e successive modificazioni ed

integrazioni, corredata della relativa documentazione riferita in particolare a captazioni idropotabili presenti nella zona.

e. L' eventuale proposta di convenzionamento nei casi in cui si preveda il ricorso alla concessione edilizia convenzionata.

4. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al competente ufficio comunale.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati al successivo articolo 7 nonché dalla scheda riepilogativa dei dati secondo lo schema fornito dall' UTC.

Art. 7 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA.

1. A corredo della domanda di concessione edilizia devono essere prodotti i seguenti elaborati:

A. relazione illustrativa nella quale devono essere precisati:

1. l' ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d' uso del terreno da asservire all' opera progettata o comunque da essa interessato.
2. gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà dell' immobile con la precisazione dei frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare.
3. il computo dettagliato del volume e della superficie lorda di piano delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e quelli della costruzione progettata, nonché il rapporto tra il volume globale delle costruzioni – esistenti ed in progetto – e la superficie del terreno da asservire.
4. le destinazioni d' uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio e del terreno.
5. le caratteristiche tipologiche ed i materiali da impiegarsi nella costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti ed alle finiture esterne, copertura compresa.
6. la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente esistenti a servizio della costruzione.
7. i risultati delle indagini di carattere conoscitivo preliminare relativamente agli accertamenti di tipo strutturale, archeologico,

tecnologico per il benessere ambientale ed il risparmio energetico, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente (la non necessità di eseguire i suddetti accertamenti deve essere espressamente dichiarata dal tecnico progettista).

- B. documentazione comprensiva di relazione tecnica, elaborati geotecnici, geologici e cartografici predisposti secondo la normativa di cui al D.M. 11 marzo 1988.
- C. Certificato catastale della proprietà rilasciato dal competente ufficio tecnico erariale, ed estratto di mappa del nuovo catasto terreni ove sia riportata l' esatta superficie da asservire.
- D. Stralcio cartografico del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della regione Liguria (assetti insediativi, geomorfologico e vegetazionale) con indicazione del sito di intervento.
- E. Stralcio cartografico dello strumento urbanistico generale vigente ed eventualmente di quello adottato, relativo sia al sito di intervento sia ai terreni da asservire , con indicazione delle strade, dell' orientamento e del perimetro delle aree interessate, e corredato da estratto della relativa normativa.
- F. Stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:5000 della zona oggetto di intervento, nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della concessione di edificare.
- G. La positiva pronuncia sulla compatibilità ambientale (VIA) a norma della legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 relativa ai progetti di opere ed impianti previsti negli allegati 1 e 2 della ridetta legge e secondo le norme tecniche approvate dalla Giunta Regionale n. 7797 in data 11 novembre 1994.
- H. Documentazione illustrativa e/o progettuale dell' impianto termico (compreso, se previsto, l' impianto centralizzato di produzione di acqua calda) idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 e relativa normativa di attuazione.
- I. Documentazione illustrativa e/o progettuale come definita dalla legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 in caso di insediamenti produttivi.

- J. Documentazione illustrativa e/o progettuale atta a dimostrare il rispetto della normativa in materia di contenimento e riduzione dell' inquinamento acustico ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 e dei criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999 n., 534, nonché nel rispetto di quanto prescritto nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di Taggia con Deliberazione Consiliare n. 36 del 17/11/97.
- K. Documentazione illustrativa e/o progettuale degli impianti previsti per edifici adibiti alla permanenza di persone, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativa normativa di attuazione.
- L. Studio Organico di Insieme, composto da elaborato grafico, fotografie e relazione, ai sensi dell' articolo 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nei casi previsti dagli articoli 42,46,50,54 delle Norme stesse, fino all' approvazione del PUC dotato di disciplina paesistica puntuale.
- M. Relazione agronomica per l' edificazione ove prescritta dallo strumento urbanistico generale
- N. Progetto formato da almeno i seguenti elaborati:
 - 1. documentazione fotografica a colori del sito o del fabbricato oggetto di intervento , di dettaglio e panoramica nel formato minimo di 10 x 15 cm. , ordinata su cartoncini formato UNI A4 (21 x 29,7 cm.) corredata di planimetria in scala adeguata con l' indicazione dei punti di ripresa.(Non sono ammesse le elaborazioni computerizzate digitali);
 - 2. planimetria generale della località redatta sulla base della cartografia aerofotogrammetria del Comune in scala 1:2000 aggiornata ed estesa per un raggio minimo di 200 metri a partire dall' opera progettata, comprendente:
 - a. l' indicazione in colore rosso dell' opera e delle relative pertinenze coperte e scoperte;
 - b. l' indicazione in colore verde dell' area da asservire o comunque di quella interessata dalle opere;
 - c. l' orientamento;
 - d. la denominazione dei luoghi;

- e. gli estremi catastali interessati nonché quelli degli immobili confinanti;
 - f. l' indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione e per destinazione d' uso;
3. planimetria quotata del lotto in scala 1:200, contenente:
- a. l' individuazione delle volumetrie esistenti, con l' indicazione di quelle da mantenere anche parzialmente e di quelle da demolire;
 - b. il perimetro di sedime e l' orientamento dell' opera in progetto;
 - c. le distanze dai confini, dagli altri edifici, dalle strade e dagli eventuali corsi d' acqua pubblici;
 - d. la larghezza delle strade adiacenti;
 - e. l' indicazione degli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato e pertinenziale;
 - f. l' indicazione di tutti gli edifici circostanti con le relative altezze;
 - g. -----;
 - h. le eventuali alberature esistenti;
 - i. gli accessi pedonali e carrabili
4. tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 con indicazione delle relative destinazioni d' uso esistenti e di progetto.
5. particolari di prospetto di recinzioni e di cancellate, in scala non inferiore 1:20, con l' indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore;
6. planimetria in scala 1:200 o, se del caso, in scala di minor denominatore , di tutti gli impianti previsti nell' edificio, quali ad esempio quello idrico, sanitario, fognario, elettrico, di riscaldamento, condizionamento d' aria, radiotelevisivo o telematico, del gas, degli ascensori e montacarichi, di protezione antincendio: tali indicazioni devono essere predisposte sulla base di legende convenzionalmente in uso riportate nella stessa tavola.

7. progetto esecutivo degli impianti da realizzare per lo smaltimento delle acque reflue o allacciamento alla fognatura comunale;
 8. il computo della superficie di riferimento come definita dall' art. 10, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995 ai fini dell' applicazione del contributo di concessione edilizia, (eventualmente distinto per differenti destinazioni d' uso qualora si tratti di progetto a funzione mista e l' interessato intenda avvalersi della facoltà di ottenere il calcolo analitico come previsto dall' art 7, comma 2, della citata legge regionale), nonché, nei progetti di edifici di civile abitazione, l' individuazione della eventuale presenza di una o più delle caratteristiche tipologiche superiori di cui all' articolo 8, comma 2, della stessa legge regionale.
 9. il computo delle superfici utili dei vari locali.
 10. documentazione illustrativa e/o grafica attestante il rispetto della normativa sull' abbattimento delle barriere architettoniche
2. in particolare, per la realizzazione di nuove volumetrie devono essere inoltre presentati i seguenti elaborati in scala 1:100
- A. tutti i prospetti.
 - B. Le piante di ogni piano (compresi l' interrato ed il sottotetto) nonché delle pertinenze o dei locali accessori esterni al fabbricato.
 - C. La planimetria in scala 1:200 delle pertinenze scoperte del fabbricato con indicazione delle singole superfici.
 - D. La pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici con le rispettive indicazioni di utilizzo.
 - E. Almeno due sezioni verticali con le quote riferite al "punto fisso" indicato nella planimetria 1:200 di cui al comma precedente (punto N3), una delle quali tagli l' edificio secondo la linea di massima pendenza del terreno, per un congrua estensione a monte ed a valle rispetto all' altezza del fabbricato.
 - F. L' individuazione delle aree che sono state oggetto di eventi alluvionali nonché di quelle interessate da vincoli idrogeologici.

3. Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in colore nero e quelle progettate in colore rosso).

4. Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni, quali:

- A. Larghezza interna di ogni locale
- B. Larghezze ed altezze delle aperture interne ed esterne.
- C. Spessore dei muri esterni ed interni.
- D. Altezze interne utili dei piani, con specificazione ,nel caso di solai inclinati (ove ammissibili) di quelle massima, media e minima.
- E. Spessore dei solai.
- F. Altezza, larghezza e profondità del fabbricato

5. In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche , prevalgono queste ultime.

6. I progetti di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, devono contenere in aggiunta agli elaborati di cui al comma 1:

A.un elaborato recante il rilievo dello stato di fatto comprendente piante, sezioni e prospetti quotati in scala 1:100 di tutti i piani dell' edificio con indicazione delle destinazioni d'uso in atto.

B.Un elaborato di raffronto in cui siano indicati:

- 1. in colore nero le opere esistenti.
- 2. in colore giallo le demolizioni e gli scavi.
- 3. in colore rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti.

C. Elaborati volti alla individuazione delle relazioni tra l' organismo

e il

contesto in cui si colloca.

Tutti gli elaborati a corredo della domanda di concessione edilizia devono essere prodotti in almeno tre copie e devono, inoltre, recare il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria alla individuazione univoca dell' elaborato medesimo.

7. tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4, devono contenere l' indicazione dell' oggetto e dell' ubicazione, il titolo dell' elaborato, le generalità e la firma del proprietario o di chi abbia titolo a richiedere la concessione edilizia, nonché la firma ed il

timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati, e riunite in fascicolo.

8. Qualora nell'istanza di concessione edilizia sia contenuta la richiesta di riduzione del contributo concessorio a seguito della previsione di opere di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 9, comma 2. della legge regionale 25/1995, dovrà essere presentata a cura del richiedente apposita relazione tecnico-descrittiva e, se del caso, i necessari elaborati progettuali illustrativi delle opere stesse.
9. qualora la natura e le caratteristiche dell'intervento siano tali da non richiedere la produzione di alcuni degli elaborati sopra indicati, il responsabile del procedimento potrà ritenere ammissibili domande di concessione edilizia corredate da un minor numero di elaborati, semprechè quelli prodotti siano giudicati sufficienti per un corretto e completo esame del relativo progetto.

Art. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

1. La procedura per il rilascio della concessione edilizia è disciplinata dall'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione in materia.

Art. 9 - ADEMPIMENTI PRECEDENTI E SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1. Il rilascio, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione, della concessione edilizia, deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente:
 - A. acquisizione degli atti e dei pareri autorizzativi di competenza di Amministrazioni esterne al Comune prescritti come preventivi al rilascio della concessione edilizia dalla legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo:
 1. le autorizzazioni di cui al TU approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 2. parere ASL limitatamente alle nuove volumetrie ed alle ristrutturazioni consistenti nei termini di cui all'art. 220 T.U. n. 1265/1934.
 3. le autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. i nulla osta in materia di prevenzione incendi o prescrizioni del Vigili del Fuoco a riscontro della presentazione del relativo progetto, nei casi previsti dalle leggi vigenti.
- B. pagamento del contributo commisurato all' incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui all' art. 3 della legge 27 gennaio 1997 n. 10, determinato a norma della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 come modificata dalla legge regionale 8 luglio 1998 n. 28, e prestazione di idonee garanzie, sotto specie di fidejussione bancaria o di polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata, in caso di rateizzazione a norma dell' art. 11, comma 2, della legge 27 gennaio 1977 n. 10 e dell' art. 47 della legge 5 agosto 1978 n. 457 come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25.
- C. presentazione di apposito progetto o, in alternativa, di relazione descrittiva ed illustrata delle opere di sistemazione dei luoghi previste dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 25/95, nei casi in cui la presenza di intervento di insediamento, ampliamento o ristrutturazione di edifici produttivi come definiti dall' articolo 7, comma 1 lettera e), della medesima legge, le opere stesse siano ritenute necessarie dal Comune in conseguenza degli effetti sul territorio prodotto dall' intervento stesso.
- D. in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del richiedente, presentazione di atto di impegno e di computo metrico estimativo dai quali risultino l' accettazione da parte dello stesso delle modalità e delle garanzie stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 13, comma 5, della citata L.R. 25/95, nonché i costi da sostenere dall' interessato fermo restando comunque il loro scomputo nei limiti indicati dall' art. 12, comma 2 della ridetta L.R.
- E. relazione tecnico illustrativa con la quale venga dimostrata la riconducibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia ad una delle fattispecie previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all' articolo 13 della legge regionale più volte citata, ai fini dell' applicazione dello sconto del contributo di concessione edilizia.
- F. richiesta di esonero dal pagamento della quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione nei modi, nei termini ed

alle condizioni stabilite dall' articolo 7 della legge 10/1977 e dai provvedimenti regionali emanati in attuazione.

2. In caso di nuove costruzioni l' asservimento dei terreni a tal fine necessari ed all' uopo individuati nell' estratto di mappa del Nuovo Catasto Terreni allegato alla domanda di concessione consegue quale effetto naturale del rilascio del titolo edilizio. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto da planimetria e registro, tenuto dal Comune.
3. La Concessione Edilizia rilasciata a norma del presente articolo, qualora sia anche comprensiva dell' autorizzazione paesistico-ambientale di cui all' art. 7 della legge 1497/1939 (ora TU con D.Legislativo 490/1999) a termini delle norme di subdelega, è trasmessa con i relativi allegati al Ministero per i Beni Ambientali e Culturali . La citata autorizzazione paesistico-ambientale può in ogni caso essere disgiunta dalla Concessione o autorizzazione edilizia, ma costituisce sempre e comunque adempimento indispensabile al successivo rilascio della Concessione o dell' autorizzazione edilizia.
4. Dell' avvenuto rilascio della Concessione Edilizia viene data notizia mediante affissione della stessa all' Albo Pretorio del Comune.
5. Nell' atto di concessione devono essere indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori previsti dall' articolo 4 della legge 27 gennaio 1977, n. 10.
6. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può, ai sensi delle vigenti leggi e previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Comune, prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi elaborati di progetto.